

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

NELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI POST-COLLAUDO ALLE

CASE PER LAVORATORI (GESCAL) IN TORRE S. SUSANNA

(Rz Cant. 997/L-

-Importo al netto di ribasso - L. 3.633.340 -

-IMPRESA: Geom. Donato Antonio Cocciolo-BRINDISI-

- Repertorio N. *14609*

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantacinque, addì *quindici*

di del mese di Giugno in Brindisi e nella Sede
dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brindisi- via Gian Battista Casimiro
n. 9.-

Innanzi a me, Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, Diret-
tore Generale dell'Istituto predetto autorizzato,
con delibera p. 347 in data 12.11.1955 dal Consiglio

di Amministrazione dell'Istituto, alla stipula dei
contratti relativi alle costruzioni nell'interesse
dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt. 151 e 153
del T.U. approvato con R.D. 28.4.1938, n. 1165 richia-
mati in vigore dalla legge 2.7.1949, n. 408 art. 8,
si sono personalmente costituiti:

18 GIU. 1965

Registrato a Brindisi li

al N. *1476*

Mod. 1476

Esatte lire

IL DIRETTORE DI 2° CL.

Similia ottocentocinquante
f.to illeggibile

1°)-Il Sig. Gr. Uff. Gen. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiaro di agire.-

2°)-Il Sig. Geom. Benito Antonio Cacciolo, nato il 7 gennaio 1936 a Brindisi ed ivi residente alla via Remolo n.111 Titolare dell'Impresa edile omonima.-
Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale - funzionario regante - sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni, giusta l'art. 48 della vigente Legge notarile del 13 febbraio 1913, n.89.-

SI PREMETTE

A)-CHE la Gestione Case per Lavoratori con convenzione del 21.7.1964, ha affidato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, l'incarico di Stazione Appaltante per la esecuzione delle opere ritenute necessarie dopo il collaudo dei fabbricati costruiti dalla Gestione INA-Casa nel 1° e nel 2° Settennio di attività limitatamente al piano ordinario ed alle zone di competenza.

B)-CHE con deliberazione del 30.6.1964 n.1149, questo Istituto accettava l'incarico di eseguire le

opere ritenute necessarie dopo il collaudo dei fabbricati costruiti dalla Gestione INA-CASA nel 1° e nel 2° settennio di attività limitatamente al piano ordinario ed alle condizioni e con le modalità contenute nella citata convenzione.-

C)-CHE la GESCAL ha comunicato con nota 4342 del 18.3.1965 che il Consiglio di Amministrazione della GESCAL con delibera n.80 del 7/1/1965 ha approvato la perizia per lavori post-collaudo alla palazzina case per lavoratori in Torre S.Susanna - ex Cantiero 997/L- nell'importo di L. 3.968.280, a norma della succitata convenzione stipulata tra la GESCAL e l'I.A.C.P., di cui L. 3.640.621 a base d'asta. (Allegato n.1).-

D)-CHE i lavori dovranno essere eseguiti in conformità di quanto precisato nella suddetta perizia.-

E)-CHE l'appalto di dette opere è di esclusiva competenza di questo Istituto.-

F)-CHE disposta la licitazione privata per l'appalto dei succitati lavori e fissato l'esperimento al giorno 20 maggio 1965, ad ore 10.30, si inviava invito di partecipazione a n.14 Imprese come da raccomandata n.4495 del 4.5.1965 (Allegato n.2).-

G)-CHE la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte era stato fissato ad ore di-

ciotto del 19 maggio 1965.-

H)-CHE esprime la detta licitazione privata in data 20.5.1965, come da relativo verbale (Allegato n.3), i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati alla Impresa Benito Antonio Cocciolo di Brindisi col ribasso d'asta di L. 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento).-

I)-CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto (Allegato n.4) e delle norme contenute nel nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

TUTTO CIO' PREMESSO : le costituite parti convengono quanto segue:

ART.1°)- Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati tutti controfirmati dal Sig. Benito Antonio Cocciolo, s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale ova brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato " ISTITUTO " e l'Impresa Benito Antonio Cocciolo " IMPRESA ".-

ART.2°)- In virtù dell'art.99, ultimo comma del

Regolamento di contabilità di Stato approvato con R.D. 23 Maggio 1924 n.827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con R.P.M. 16 Luglio 1962 n.1061.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

ART. 3°)- Il Com.te Ubaldo Vallarino nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta cede alla Impresa Benito Antonio Cocciolo di Brindisi la quale accetta, l'appalto per esecuzione dei lavori post-collauda alle Case per lavoratori in Torre SS- ex Canf/997/L, giusta perizia redatta dall'Ufficio Tecnico di questo Istituto, ed approvata dal Consiglio di Amministrazione della GESCAL, con delibera n.80 in data 7/1/1965 per l'importo complessivo di L. 3.968.280 (tre Tremilioni-novecentosessantotto miladuecentoottanta)- di cui

£. 3.640.621 (Lire Tremilioniseicentoquarantamila-
seicentoventuno) a base d'asta che, per effetto
del ribasso di £. 0,20% (Lire zero e centocin-
venti per cento) sui prezzi della perizia, si ridu-
cono a £. 3.633.340 (Lire Tremilioniseicentotren-
tatremilatrecentoquaranta).-

ART. 4°)- Si conviene che tutti i pagamenti in di-
pendenza dell'appalto di cui al presente contratto,
saranno effettuati con versamenti di acconto in ba-
se agli stati di avanzamento da compilarsi giusta
quanto dispone l'art. 5 del Capitolato Speciale di
Appalto.-

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istitu-
to per eventuale ritardo nei pagamenti suddetti,
anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i
termini previsti dalla vigente legislazione sui
lavori pubblici dovendosi ritenere per espressa
pattuzione compreso detto onere nell'area contrat-
tuale.-

ART. 5°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli
obblighi contrattuali la Impresa Benito Antonio
Cocciolo presta la cauzione di £. 182.035 (Lire
Centottantaduemilatrentacinque) come previsto dal-
l'apposito Capitolato Speciale mediante versamento
in contanti, con reversale n. 671 in data 7 giugno

1965, al Banco di Napoli-Filiale di Brindisi- Tesoriere dell'Istituto.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

ART. 6°)- Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per l'ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale sulla contabilità dello Stato ed al nuovo Capitolato Generale per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART. 7°)- L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.-

ART. 8°)- Per tutti i rapporti con l'Istituto la Impresa elegga il proprio domicilio presso la Segreteria del Comune di Brindisi.-

ART. 9°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre le spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'Imposta Generale sull'Entrata - senza diritto a rivalsa - a qualsiasi titolo corrisposto, nonché le imposte di consumo, anche se stabilite e accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, fatte salve le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Autonomi Case Popolari e dalle leggi 20.2.1949, n. 43, 26 novembre 1955, numero 1148, 14.2.1963 n. 60 e 11 ottobre 1963, n. 1471 ; in quanto applicabili.-

Ove prima della liquidazione definitiva delle somme dovute all'appaltatore, quest'ultimo non abbia documentato o non documenti l'assolvimento di tutti gli oneri a suo carico, previsti nel presente articolo, l'Istituto avrà facoltà di provvedere direttamente all'estinzione di essi per conto dell'appaltatore, imputandone il relativo importo sul-

le somme ancora dovute a quest'ultimo.-

ART. 10°)- Per il combinato disposto degli articoli 5, 23 lettera I e 33 della Legge 14 febbraio 1963, n. 60 e art. 16 del Regolamento di attuazione della Legge predetta approvato con D.P.R. 11 ottobre 1963, n. 1471 il presente contratto viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa.-

Le parti rinunciano col mio consenso alla lettura degli allegati.-

A richiesta io Funzionario rogante, ho ricevuto e stipulato il presente contratto scritto da persona di mia fiducia su fogli tre e propriamente su facciate otto e ~~quindici~~ righi sedici sino a questo punto della nona facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esse ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto, su mia richiesta, conforme alla loro volontà.-

F.to : Ubaldo Vallarino -

" : Cocciolo Antonio Benito -

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-



copia conforme

19 GIU. 1965

IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)
Vincenzo Palma